

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

In data 3 febbraio 2016 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Dorian Pigalarga, nella sua qualità di Direttore dell'incontro svoltosi in data 30 gennaio 2016 presso tra la Società Ancona 2000 e la Società Monastier Treviso, nei confronti del Sig. Dino Casagrande cat. A, cart. n. 337826, nella sua qualità di Dirigente della Società Monastier Treviso, per presunte violazioni alle norme federali.

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia emerge che in occasione della gara di cui in premessa, all'esito di una decisione arbitrale, il denunciato avrebbe protestato, utilizzando un linguaggio offensivo nei confronti dell'arbitro.

In data 8 febbraio 2016, la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al Sig. Casagrande il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito al denunciato ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi entro e non oltre il 14 febbraio 2016.

In data 9 febbraio 2016, pervenivano le predette memorie difensive da parte del denunciato.

Dalla lettura delle memorie viene sostanzialmente confermato che il denunciato ha protestato nei confronti di una decisione arbitrale, per quanto ritenuta ingiusta e penalizzante.


Per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che il comportamento del Sig. Dino Casagrande configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Dino Casagrande, ai sensi dell'art. 61, comma 5, lettera a) i) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 16 febbraio 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia